



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2403/2020 R.G.,

promossa da

XXXXX, con Avv. F. Esposito Ziello

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, con Avv. Amal Abu

Awwad

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 23.3.2022, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.10.2022, che devono intendersi qui richiamate

MOTIVI DELLA DECISIONE



sent.....


r.g....2403 /2020

cron.....

rep.....


OGGETTO:
CAUSE IN MATERIA
DI RAPPORTI
SOCIETARI





- XXXXX ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. XXXXXX, ottenuto dai convenuti, già soci, XXXXX e XXXXX per il pagamento della somma di € 126.500,00 ciascuno a titolo di corresponsione del valore della quota, a seguito del recesso dalla società, deciso al momento della sua trasformazione da s.r.l. in s.p.a.;
- Ha eccepito l'incompetenza del tribunale di Pisa, sussistendo nello statuto della società clausola compromissoria ampiamente riferita a tutte le controversie afferenti l'interpretazione e esecuzione del contratto sociale;
- Ha contestato, inoltre, il *quantum* dovuto, determinato da un terzo esperto, nominato ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1349 c.c. dalla sezione imprese presso il Tribunale di Firenze, in quanto, ai sensi della previsione statuaria, in caso di recesso esercitato nel termine di cinque anni dalla costituzione della società, il valore della quota si sarebbe in ogni caso inteso come valore nominale e non di mercato;
- Manifestamente errata e iniqua, in ogni caso, deve intendersi la stima effettuata dall'esperto nominato in sede giudiziale, e posta alla base del decreto ingiuntivo impugnato;
- In sede di memorie conclusive, inoltre, l'opponente ha eccepito l'avvenuta transazione della controversia, per aver corrisposto a ciascuno degli opposti la somma concordata in via conciliativa;
- Ha comunque concluso, in via principale, per la dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Parte opposta ha chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
- Ha contestato la fondatezza della eccezione di incompetenza del tribunale adito in favore degli arbitri, per avere ad oggetto la





- controversia non il rapporto sociale, ma un mero diritto di credito vantato dagli opposti, non più soci a seguito dell'esercizio del recesso e dell'avvenuta liquidazione della quota (per quanto nella misura, ritenuta non soddisfattiva, corrispondente al valore nominale) da parte della società;
- Ha eccepito la nullità della clausola statuaria impositiva della liquidazione della quota secondo il valore nominale;
 - Ha contestato la fondatezza della eccezione di manifesta erroneità o iniquità della stima, fondata sulla mera contestazione dei criteri contabili utilizzati dall'esperto;
 - alcuna transazione, poi, potrebbe dirsi effettivamente raggiunta fra le parti, avendo le stesse pattuito la dazione di una somma da intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale, ed avendo, invece, la società corrisposto ai soci receduti una somma al netto di una pretesa ritenuta d'acconto (peraltro non fiscalmente obbligata, né nell'an né nel quantum effettivamente trattenuto) nella rilevante percentuale del 26%;
 - Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti;
 - Deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza del tribunale adito;
 - In base allo statuto societario, (art. 11.1) *"qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra soci e società o organi sociali, circa l'interpretazione o l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto o comunque attinente al rapporto sociale, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale nominerà altresì il Presidente del Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più"*






diligente. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto, con arbitrato rituale" (doc. 1);

- Se è condivisibile quanto dedotto sul punto dalla difesa degli opposti, e cioè che oggetto della controversia è un diritto di credito, potendosi senz'altro ritenere che *"trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l'art. 1334 c.c., la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società (Cass., Sez. 1, 24/09/2009, n. 20544), di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla società (art. 2290 c.c.) e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota (Cass., Sez. 1, 23/10/2001, n. 22574)" (così Cass., 11 settembre 2017, n. 21036), è anche vero che evidentemente tale diritto di credito deriva dal rapporto sociale, e come chiarito anche da recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31350) *La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa, potendosi escludere solo quelle controversie che presuppongano il contratto quale mero presupposto storico (come per esempio una controversia che afferisca ipotesi di responsabilità aquiliana, connessa con il rapporto negoziale per nesso di mera occasionalità);**





- Nel caso di specie non può negarsi che il fatto costitutivo del credito dei soci, diritto eterodeterminato, sia il contratto sociale, che prevede la competenza arbitrale, con formula ampia, *qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra soci e società o organi sociali, circa l'interpretazione o l'esecuzione dell'atto costitutivo e dello statuto o comunque attinente al rapporto sociale;*
- Il decreto ingiuntivo, pertanto, dovrà essere revocato;
- Tenuto conto, tuttavia, della condotta processuale delle parti e della peculiarità della vicenda processuale, preceduta dal ricorso al Tribunale delle Imprese per la nomina di esperto ai fini della liquidazione, e caratterizzata da molteplici sforzi di risoluzione bonaria, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

dichiara l'incompetenza del tribunale adito in favore degli arbitri.

Revoca il decreto ingiuntivo impugnato.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Pisa, il 11/01/2023.

IL GIUDICE

Dott. Alessia De Durante

